

Nell'accogliere una questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dal T.a.r. per il Molise – concernente l'approvazione, con legge dello Stato, del Piano Operativo Straordinario (POS) 2015-2018 della Regione Molise, commissariata per disavanzi sanitari – la Corte costituzionale conferma la propria rigorosa giurisprudenza che impone un "sindacato stretto" sulle leggi provvedimento, riferendosi in particolare alle leggi di sanatoria e valorizzando, in tale quadro, le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, quali codificate dalla legge n. 241 del 1990.

Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 2020, n. 116 – Pres. Cartabia, Red. Coraggio

Sanità pubblica – Regione Molise – Programma operativo straordinario (POS) – Approvazione con legge statale – Incostituzionalità

È incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha approvato il Programma Operativo Straordinario (POS) della Regione Molise (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di legge statale (art. 34-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017) che aveva "approvato" il Programma Operativo Straordinario (POS) della Regione Molise, commissariata per il rientro dal disavanzo sanitario.

A sollevare la questione di costituzionalità era stato il T.a.r. per il Molise, con ordinanza 15 novembre 2018, n. 663 (in *Foro amm.*, 2018, 2051, nonché oggetto della News US in data 29 novembre 2018, cui si rinvia per ampi riferimenti di giurisprudenza). Nel giudizio *a quo* un istituto ospedaliero accreditato, che era stato coinvolto in un processo di trasformazione avviato proprio in seguito alle decisioni del commissario *ad acta*, aveva impugnato, oltre agli atti posti in essere dal commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale, anche lo stesso "Programma operativo straordinario 2015-2018" della Regione Molise, frutto dell'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 3 agosto 2016 e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* del 12 settembre 2016. In corso di causa, tale POS è diventato oggetto della disposizione di legge prima richiamata la quale, nel dichiarato intento (come si legge nell'*incipit* dell'art. 34-bis) di "assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise" e di "ricondere la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea", ha disposto che il commissario *ad acta* procedesse a dare

esecuzione al suddetto POS, *“che con il presente decreto è approvato”*, tenendo ferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo altresì salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione.

II. – Questo, in sintesi, il percorso seguito dalla Corte ai fini dell'accoglimento della questione:

- a) anzitutto, in punto di ammissibilità della questione, la Corte costituzionale chiarisce che non è di ostacolo all'esame del merito la circostanza che il T.a.r. – dopo aver adottato, in precedenti giudizi, una lettura della disposizione censurata secondo cui essa avrebbe recepito e legificato soltanto il contenuto che fosse sopravvissuto al vaglio di legittimità, non determinando l'improcedibilità dei ricorsi – abbia aderito all'opposta interpretazione del giudice di appello dell'art. 34-bis (secondo cui, invece, l'avvenuta approvazione, con legge, del POS determinava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso: cfr. Cons. Stato, sezione III, sentenza 24 aprile 2018, n. 2501; ordinanze 12 ottobre 2018, n. 4989 e n. 4988), ed abbia, pertanto, sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale la novella legislativa; sul punto la Corte ricorda quanto segue:
 - a1) il giudice di primo grado ha facoltà di scegliere se adeguarsi, pur reputandola incostituzionale, all'interpretazione di una norma affermata dal giudice d'appello (pur se non ancora consolidata come diritto vivente) ovvero assumere, in contrasto con essa, una decisione probabilmente destinata ad essere riformata;
 - a2) in simili circostanze, *“la via della proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l'unica via idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una norma ritenuta costituzionalmente illegittima”* (viene qui richiamata la sentenza 11 novembre 2016, n. 240, in *Riv. corte conti*, 2016, 5, 493, con nota di CHESTA, ed in *Giur. cost.*, 2016, 2145, con nota di PIAZZA);
- b) venendo all'esame del merito, la Corte rileva che quella in esame *“è senza dubbio una legge-provvedimento”* poiché essa:
 - b1) eleva a livello legislativo una disciplina già oggetto di un atto amministrativo (il POS);
 - b2) è ispirata da particolari esigenze (che, come detto, sono indicate nell'incipit dello stesso art. 34-bis);
 - b3) contiene, pertanto, disposizioni che hanno un *“contenuto particolare e concreto, in quanto recepiscono, appunto, il contenuto del Programma, così investendo le strutture sanitarie regionali”*;
- c) tale modalità di esercizio del potere legislativo, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è contrario alla Costituzione, posto che *“le leggi-provvedimento*

non sono incompatibili, in sé e per sé, con l'assetto dei poteri in essa stabilito" (cfr. sentenza 16 luglio 2019, n. 181, in *Foro it.*, 2019, I, 3769, e sentenza 9 maggio 2013, n. 85, in *Foro it.*, 2014, I, 1441, con nota di ROMBOLI; *Giur. cost.*, 2013, 1424, con note di ONIDA, PULITANÒ, BIN, SERENO; *Rass. avv. Stato*, 2013, 1, 80, con nota di NORI; *Ambiente*, 2013, 631, con nota di CAVANNA; *Nuova giur. civ.*, 2013, I, 867, con nota di MAZZOTTA); pur tuttavia le leggi provvedimento:

- c1) devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, vengono qui richiamate: sentenza 13 luglio 2017, n. 182, in *Giur. cost.*, 2017, 1705; sentenza n. 85 del 2013, cit.; sentenza 9 febbraio 2012, n. 20, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2012, 395, con nota di GORLANI; *Giur. it.*, 2012, 1998, con nota di SPUNTARELLI; *Giur. cost.*, 2012, 200, con nota di SAPUTELLI; *Le Regioni*, 2012, 558, con nota di CAMERLENGO; *Giur. it.*, 2013, 780, con nota di SOBRINO);
 - c2) la legittimità costituzionale deve essere valutata *"in relazione al loro specifico contenuto"* (sono qui richiamate: sentenza 20 novembre 2013, n. 275, in *Foro it.*, 2014, I, 349; sentenza 21 giugno 2013, n. 154, in *Giur. cost.*, 2013, 2266; sentenza 22 luglio 2010, n. 270, in *Foro it.*, 2010, I, 2901, con note di PALMIERI e PARDOLESI; *Fallimento*, 2011, 145, con nota di FILIPPI; *Giur. cost.*, 2010, 3251, con nota di LIBERTINI; *Corriere giur.*, 2011, 787, con nota di MASTRORILLI; *Riv. dir. comm.*, 2011, II, 217, con nota di SCARCIA);
 - c3) il sindacato di legittimità verrà dalla Corte esercitato *"essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore"* (cfr., in proposito, sentenza 18 luglio 2008, n. 288, in *Foro it.*, 2008, I, 3037, e sentenza n. 181 del 2019, cit.);
- d) nel sanzionare l'illegittimità di leggi provvedimento (di fatto, precisa qui la Corte, la questione si è spesso posta con riferimento a leggi regionali che avevano provveduto in luogo dell'amministrazione) la giurisprudenza costituzionale ha *"valorizzato il ruolo svolto dal procedimento amministrativo nell'amministrazione partecipativa disegnata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241"*, precisandosi, di recente (cfr. sentenza 5 aprile 2018, n. 69, in *Dir. agr.*, 2018, 321, con nota di BUTTURINI, ed in *Riv. giur. ambiente*, 2018, 335, con note di BOEZIO e GALDENZI) che:
- d1) il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto è *"nella sede procedimentale [...] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela"*;

- d2) la struttura del procedimento amministrativo *“rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]: efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza”*;
- d3) viene in tal modo garantita, *“in primo luogo, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.”*;
- e) a tali affermazioni la Corte, con la sentenza qui in rassegna, aggiunge ulteriori precisazioni, evidenziando che:
- e1) la valorizzazione delle modalità dell'azione amministrativa e dei suoi pregi *“non può evidentemente rimanere confinata nella sfera dei dati di fatto, ma deve poter emergere a livello giuridico-formale, quale limite intrinseco alla scelta legislativa”*, senza che ciò possa *“mettere in discussione il tema della 'riserva di amministrazione' nel nostro ordinamento”*;
- e2) del resto, *“se la materia, per la stessa conformazione che il legislatore le ha dato, si presenta con caratteristiche tali da enfatizzare il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo, ciò deve essere tenuto in conto nel vagliare sotto il profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”*;
- f) nel caso in esame, la norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità non supera simile vaglio di ragionevolezza, avuto riguardo alle seguenti circostanze:
- f1) l'oggetto della legificazione ha *“tutte le caratteristiche di una materia ragionevolmente inquadrabile fra quelle naturaliter amministrative”*;
- f2) la disciplina *“legificata”* era contenuta in un atto generale di pianificazione, avente *“rilevanti ricadute su tutte o gran parte delle strutture sanitarie regionali”*, le cui scelte, *“destinate a riverberarsi sulla salute dei cittadini molisani, richiedevano, dunque, al massimo grado un'adeguata conoscenza di dati di fatto complessi e di non facile lettura, dati che solo una istruttoria amministrativa approfondita, e arricchita dalla partecipazione degli enti interessati, poteva garantire”*;
- f3) la complessità delle scelte ed il numero degli interessi in gioco, precisa la Corte, *“fanno presumere un ampio ricorso ad un contenzioso di questo tipo, e del resto, è essenzialmente per esorcizzare questo rischio che è stata emanata la legge in questione”*; sul punto, la Corte afferma di condividere la *“lettura del Consiglio di Stato”* (di cui ai precedenti richiamati *supra, sub a*) il quale, *“sulla base dell'art. 34-bis censurato, ha concluso nel senso della inammissibilità dei ricorsi proposti avverso il provvedimento per sopravvenuta carenza di interesse”*;

g) quella oggetto di scrutinio, pertanto, può essere ricondotta *“nell’ambito delle leggi di sanatoria, in quanto intes[a] a fornire ‘copertura legislativa’ a precedenti atti amministrativi”* (sono qui richiamate: sentenza 28 luglio 1993, n. 356, in *Foro it.*, 1993, I, 2748; ordinanza 30 ottobre 2006, n. 352, in *Giur. cost.*, 2006, 3464); secondo la giurisprudenza costituzionale, le leggi di sanatoria *“non sono costituzionalmente precluse in via di principio, ma [...], trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso”* (cfr. sentenza 5 febbraio 1999, n. 14, in *Giur. cost.*, 1999, 116, con nota di CANTELLA, ed in *Giorn. dir. amm.*, 1999, 747, con nota di ESPOSITO); in tale quadro:

g1) il richiamo ad un maggior rigore *“mette in evidenza una delle caratteristiche dell’azione amministrativa”* ossia *“l’esistenza di un successivo vaglio giurisdizionale”* (cfr. sentenza 6 dicembre 2019, n. 258, in *Foro it.*, 2020, I, 11, e sentenza n. 20 del 2012, cit.), vaglio che risulta essere necessario *“a maggior ragione in presenza di un’attività amministrativa già svolta e successivamente legificata, in cui una diminuzione di tutela delle situazioni soggettive incise dall’azione amministrative è in re ipsa ed è nella specie conclamata”*;

g2) se è vero che, in linea di principio, la tutela giudiziaria non viene meno per il trasferimento del contenzioso alla giurisdizione costituzionale (così sentenza 12 gennaio 2018, n. 2, in *Foro it.*, 2019, I, 420, con nota di ROMBOLI; *Giur. cost.*, 2018, 2, con nota di NOCILLA), è anche vero che, in casi come quello in esame, vengono in rilievo *“mancanze, quali il difetto di partecipazione degli interessati, che non si potrebbero addebitare all’atto legislativo, in quanto fisiologicamente estranee al relativo procedimento”*;

h) pertanto – conclude la Corte – la qualificazione di una materia (anche da parte del legislatore) come *“tipicamente amministrativa”* finisce per avere una *“inevitabile proiezione”* anche nella fase che segue al varo della disciplina, *“poiché è destinata a produrre un contenzioso altrettanto specifico, centrato sul rispetto delle regole proprie del procedimento amministrativo e sulle relative mancanze”*; in tale quadro:

h1) il contenzioso che ne deriva, a sua volta, *“costituisce il naturale oggetto del vaglio del giudice amministrativo, al quale è riconosciuta la possibilità di spingersi ‘oltre’ la rappresentazione dei fatti forniti dal procedimento”*;

h2) difatti, precisa la Corte, *“l’art. 64 del codice del processo amministrativo contiene una traccia, sia pure incompiuta, degli oneri di contestazione, di allegazione, di prova necessari ad ordinare in forma sequenziale un giudizio esteso al rapporto”*;

h3) al giudice compete l’accertamento del fatto senza essere vincolato a quanto rappresentato nel provvedimento (viene qui citata Cons. Stato, sentenza 25 febbraio 2019, n. 1321, in *Giur. it.*, 2019, 1405, con nota di TIMO; *Guida al dir.*,

2019, 15, 88, con nota di URBANO; *Giorn. dir. amm.*, 2019, 499, con nota di CAPORALE);

- h4) rilevante è, peraltro, che *“il controllo in questione sia volto non solo a sanzionare con l’annullamento l’attività amministrativa illegittima, ma anche a conformare l’attività stessa così da renderla pienamente rispettosa dei principi di efficienza, imparzialità e trasparenza costituzionalizzati dall’art. 97 Cost.”* (parametro, quest’ultimo, che la Corte utilizza per la presente declaratoria di incostituzionalità, insieme all’art. 3 Cost.);
- h5) infine, chiosa la Corte, *“la legificazione del provvedimento comporta anche l’inevitabile perdita della naturale elasticità dell’azione amministrativa, che trova nel potere di autotutela una fisiologica risposta alle necessità di riesame del provvedimento”* (cfr. le già citate sentenze n. 258 del 2019 e n. 20 del 2012).

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- i) nella decisione in rassegna la Corte costituzionale – a quanto consta, per la prima volta – ha utilizzato la disciplina normativa del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241 del 1990, quale strumento per il *test* di ragionevolezza costituzionale applicato ad una legge provvedimento; in passato, comunque, non sono mancate, nella giurisprudenza della Corte, decisioni in cui le norme della medesima legge generale sul procedimento sono state utilizzate come parametro (interposto) di costituzionalità o come svolgimento di principi costituzionali; cfr., ad esempio, di recente:
 - i1) sentenza 25 gennaio 2019, n. 9 (in *Riv. giur. edilizia*, 2019, I, 543), che ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune norme di una legge della Regione Lombardia utilizzando, quale parametri interposti, gli artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, ossia delle norma statali che, nel dettare le modalità di formazione e l’efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, sono *“riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni”* di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.;
 - i2) sentenza 27 dicembre 2018, n. 246 (in *Le Regioni*, 2019, 281, con note di ARENA e SIMONATI), che ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma di legge regionale abruzzese che, nel regolare l’istituto del silenzio-assenso, non rinviava all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, così mancando di considerare i casi in cui sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela degli interessi c.d. sensibili, senza assicurare, quindi, la necessaria tutela *“rinforzata”*; anche in questo caso, la richiamata norma della legge generale

del procedimento amministrativo è stata indicata quale parametro interposto, veicolato dall'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.;

- i3) sentenza 11 novembre 2016, n. 239 (in *Giur. cost.*, 2016, 2117, con nota di MANGIAMELI), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme regionali pugliesi le quali, nel prevedere un procedimento autorizzatorio *"di contenuto indefinito e rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione"* per l'esercizio del commercio, finivano con il contraddire esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (secondo cui la SCIA è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione o licenza anche per l'esercizio di un'attività commerciale); sul punto, la Corte ha precisato che *"le disposizioni statali in materia di semplificazione, in quanto riferite ad attività economiche, costituiscono principi di liberalizzazione, e rientrano anzitutto nella competenza in tema di tutela della concorrenza (sentenza n. 8 del 2013 e n. 200 del 2012); d'altra parte, questa Corte ha ritenuto che, in generale, i principi di semplificazione amministrativa sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (sentenza n. 164 del 2012); sicché, la loro violazione determina un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettere e) e m), Cost., che riserva in via esclusiva alla competenza dello Stato la legislazione in materia"*;
- i4) sentenza 5 novembre 2010, n. 310 (in *Corr. merito*, 2011, 108, con nota di CICCHESE; *Giorn. dir. amm.*, 2011, 401, con nota di CASSATELLA; *Giur. it.*, 2011, 1407, con nota di MASERA; *Dir. relaz. ind.*, 2011, 795, con nota di MONDELLI; *Foro amm.- Cons. Stato*, 2011, 1794, con nota di LONGO; *Riv. it. dir. lav.*, 2011, II, 1148, con nota di MONTUSCHI), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 nella parte in cui esclude dall'obbligo di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi che dispongono la sospensione dell'attività imprenditoriale per l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; qui, in particolare, la Corte ha affermato quanto segue: *"L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale"*;

- j) per un'ipotesi in cui la Corte costituzionale – pur a fronte di una legge provvedimento che era stata contestata anche in ragione della *“impossibilità di concreta ponderazione degli interessi coinvolti e di esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione”* – ha invece dichiarato la non fondatezza della questione di costituzionalità, cfr. la sentenza 19 maggio 2017, n. 114 (in *Giur. cost.*, 2017, 1147, con nota di COLASANTE), avente ad oggetto una norma statale che prorogava titoli minerari già rilasciati; in tal caso la Corte, nel riconoscere la natura di legge provvedimento della norma scrutinata (*“atteso che, con una previsione di contenuto particolare e concreto, incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa”*), ha ritenuto che le limitazioni denunciate dalle ricorrenti Regioni Puglia e Veneto costituiscono un *“effetto consustanziale proprio della natura legislativa rivestita dalla disposizione di proroga”*, escludendosi, pertanto, la sussistenza di alcun *vulnus* all'art. 97 Cost.;
- k) nella decisione qui in rassegna, peraltro, la Corte ha valorizzato la tematica dei limiti cui devono sottostare le c.d. leggi di sanatoria; in precedenza, sui limiti di ammissibilità di queste ultime nonché, più in particolare, sulla *“correttezza costituzionale”* di un'operazione con la quale il legislatore recepisce il contenuto di un provvedimento amministrativo, superando anche pronunce giurisdizionali di contrario avviso, cfr., nella giurisprudenza della Corte:
- k1) ordinanza 30 ottobre 2006, n. 352 (in *Giur. cost.*, 2006, 3464), in cui la Corte ha affermato che alla legificazione di un provvedimento amministrativo *“non è di ostacolo il fatto che siano stati adottati in materia provvedimenti di sospensiva da parte del giudice amministrativo”*;
- k2) sentenza 5 febbraio 1999, n. 14 (in *Giur. cost.*, 1999, 116, con nota di CANTELLA; *Giorn. dir. amm.*, 1999, 747, con nota di ESPOSITO), in cui la declaratoria di incostituzionalità di una legge di sanatoria è stata, dalla Corte, accompagnata da un'indagine sui lavori preparatori della legge medesima, dai quali si ricavava *“una motivazione cui rimane completamente estranea la ricerca della realizzazione d'un interesse generale correlato ad imprescindibili esigenze organizzative non altrimenti fronteggiabili”*, rinvenendosi piuttosto, quale unica *ratio*, *“quella della sanatoria per se stessa, concretantesi nella stabilizzazione di situazioni già accertate come illegittime in via giurisdizionale, al di fuori d'ogni rapporto strumentale con la struttura e le finalità dell'ente”* oggetto della legge censurata; nel caso di specie, peraltro, la sanatoria (che mirava a regolarizzare la posizione di taluni dirigenti pubblici, la cui nomina era stata colpita da un precedente provvedimento giurisdizionale di annullamento) non appariva giustificata *“neppure dalla necessità di consolidare posizioni acquisite o risalenti nel tempo [...], visto che -*

come sottolinea il rimettente - datavano da soli tre anni le nomine annullate dal TAR del Lazio, riguardanti 'un numero esiguo di dirigenti non apicali, oltretutto addetti a un comparto non operativo', ed affette da vizi non solo formali ma anche sostanziali"; in tal caso, pertanto, la legge di sanatoria si connotava "unicamente come legittimazione di quanto attribuito in modo illegittimo a determinati soggetti, con effetti premiali palesemente non giustificati: rimanendo, così, compromesso in radice lo stesso scrutinio di cui s'è detto, poiché la constatata negazione di una razionale e coerente attività di amministrazione, oltre a costituire un esempio di 'diseducazione civile' (sentenza n. 16 del 1992), non può rappresentare un termine di bilanciamento e comparazione con gli altri valori che essa coinvolge ai fini della verifica del rispetto del principio di buon andamento";

- k3) sentenza 9 gennaio 1996, n. 1 (in *Nuove autonomie*, 1996, 119, con nota di BARTOLONE; *Riv. amm.*, 1996, 481, con nota di FRANCO), in cui, nel dichiarare incostituzionale l'art. 3, comma 6-bis, della legge n. 537 del 1993, come introdotto dal decreto-legge n. 515 del 1994, convertito in legge n. 596 del 1994, che rendeva validi ed efficaci i provvedimenti (adottati prima del 31 agosto 1993) che avessero previsto profili professionali ed operato i relativi inquadramenti dei dipendenti degli Enti locali in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 347 del 1983, la Corte osservò, tra l'altro, quanto segue: *"in tema di leggi di sanatoria, si è valutato la ratio stessa della sanatoria comparandola agli altri valori in gioco, spesso col risultato di far ritenere che il medesimo principio di buon andamento giustificasse la normativa di sanatoria e che, anzi, questa costituisse applicazione di quello, giacché faceva salve esigenze di garanzia del servizio ovvero consolidava posizioni acquisite e risalenti nel tempo (cfr. sentenze n. 659 del 1994 e n. 236 del 1992). Ma è chiaro che in tali ipotesi il criterio fondamentale del perseguimento del pubblico interesse, cui deve sempre conformarsi l'azione della pubblica amministrazione, non veniva affatto contraddetto dalla normativa denunciata, come invece clamorosamente è accaduto nella specie, dove il legislatore, prescindendo dalla cura del pubblico interesse, ha inserito nel sistema un precetto in piena collisione con i principi che regolano la materia";* aggiunse, quindi, la Corte: *"La previsione contenuta nel comma 6-bis dell'art. 3 appare viziata da una indeterminatezza tale, da non consentire di distinguere nella molteplicità dei provvedimenti sanati: se favorevoli o sfavorevoli, individuali o collettivi, provvisori o definitivi; così da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi ratio che non sia quella della sanatoria per se stessa. Il solo elemento richiesto per l'applicabilità della sanatoria, a parte i requisiti dell'ente o quelli temporali, risiede invero nella contrarietà degli atti alla legge. La norma si palesa in tal modo come una negazione, non solo del buon andamento ma anche di*

- una razionale e coerente attività di amministrazione; e non può certo superare quello scrutinio 'particolarmente rigoroso' che questa Corte richiede in materia";*
- k4) sentenza 30 marzo 1995, n. 94 (in *Foro it.*, 1995, I, 1081, con note di CERRI, ROMBOLI, ANGIOLINI ed A. BARONE, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1995, 559, con nota di MARZANATI; *Giorn. dir. amm.*, 1995, 895, con nota di CARTEI), in cui la Corte ha affermato che *"Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio, ma, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio di costituzionalità estremamente rigoroso: l'intervento legislativo in sanatoria, infatti, può essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso, 'tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale – originariamente applicabile – con quella eccezionale successivamente emanata' (v. sentenza n. 100 del 1987, nonché sentenze nn. 402 del 1993, 474 del 1988). Più in particolare, siffatto scrutinio dev'essere svolto tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parità di trattamento, quanto sotto il profilo della salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale";*
- k5) sentenza 24 giugno 1994, n. 263 (in *Bollettino trib.*, 1994, 1131, con nota di RIGHI; *Riv. giur. trib.*, 1994, 837, con nota di BALIELLO; *Corriere trib.*, 1994, 1907, con nota di TRIMELONI; *Arch. locaz.*, 1994, 485, con nota di D'AMICO), in cui la Corte, nel trattare il vicino tema delle *"leggi, per lo più interpretative o innovative con effetto retroattivo, che interagiscono con controversie in corso"*, ha ribadito come *"esse non urtino, in linea di principio, contro la Costituzione, né vulnerino le attribuzioni degli organi giurisdizionali, a meno che non siano preordinate a vanificare i giudicati, dovendosi tener conto che l'opera del legislatore si svolge su un piano diverso da quello dell'opera interpretativa ed applicativa affidata al giudice";*
- k6) sentenza 28 luglio 1993, n. 356 (in *Foro it.*, 1993, I, 2748), in cui si legge che il legislatore *"è pur sempre libero di disciplinare con propri atti settori rispetto ai quali, in considerazione della riserva di legge (relativa) stabilita dall'art. 97 della Costituzione, ritiene, sulla base di un proprio apprezzamento discrezionale, che vi sia un'insufficiente copertura legale e a ciò non è sicuramente d'ostacolo il fatto che siano stati adottati in materia provvedimenti di sospensiva da parte del giudice amministrativo";*
- l) sulla nozione generale di legge provvedimento, e sui relativi limiti di ammissibilità, cfr. la sentenza della Corte costituzionale 1° aprile 2014, n. 64 (in *Giur. cost.*, 2014, 1368), in cui la Corte ha ribadito le condizioni necessarie per

L'ascrivibilità di una disposizione alla categoria delle leggi provvedimento, rilevando che possono definirsi tali quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirate da particolari esigenze e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa; in questa sede, peraltro, la Corte ha anche ribadito la compatibilità della legge provvedimento con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, pur ribadendo al contempo che le leggi provvedimento debbono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (per analoghe considerazioni, cfr. anche la sentenza 8 ottobre 2010, n. 289, in *Giur. cost.*, 2010, 3728, con note di PINELLI, MANFRELLOTTI e PACE); in applicazione di tali principî, la giurisprudenza della Corte ha escluso che potessero essere qualificate come leggi provvedimento:

- 11) la disposizione che ha abrogato la previsione per cui la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplinasse l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza, nella quale sarebbe stato ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che avesse maturato complessivamente cinque anni di anzianità in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento (sentenza 3 ottobre 2016, n. 214, in *Arg. dir. lav.*, 2017, 730, con nota di CASIELLO; *Giur. cost.*, 2016, 1681, con nota di CACCIAVILLANI);
 - 12) la disposizione che prevede che tutte le funzioni ed i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie siano attribuite alla competente direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, a far data dall'entrata in vigore del decreto legge in cui la disposizione è inserita, i commissari governativi nominati cessino dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni (Corte cost., ordinanza 30 aprile 2015, n. 72, in *Giur. cost.*, 2015, 583);
 - 13) le leggi provinciali di determinazione del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico (cfr. la sentenza n. 64 del 2014, cit.);
- m) più in particolare, per ulteriori precedenti della giurisprudenza costituzionale in tema di leggi provvedimento statali, cfr.:

- m1) sentenza n. 181 del 2019, cit. (menzionata anche dalla sentenza qui in rassegna), secondo cui *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui ha previsto la sostituzione dell’ANAS al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella spettanza del credito per il corrispettivo della concessione di cui alla convenzione stipulata il 18 novembre 2009 relativamente alle autostrade A24 e A25, in riferimento agli art. 3, 24, 77, secondo comma, e 101 Cost.”*;
- m2) sentenza 9 febbraio 2018, n. 24 (in *Giur. cost.*, 2018, 226, con nota di SCOCA), che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell’art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui stabilisce l’abrogazione retroattiva dell’art. 4, comma 9, della legge n. 425 del 1984, il quale prevede(va) che, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di Corte d’appello o a magistrato di Corte di cassazione a seguito di concorso per esami, l’anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, con conseguente perdita di ogni efficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata;
- m3) sentenza 7 novembre 2014, n. 250 (in *Foro it.*, 2015, I, 1144), secondo cui *“è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, aggiunto dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131, nella parte in cui prevede, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, che «Restano fermi gli effetti» della deliberazione del consiglio dei ministri 31 luglio 2009, e, segnatamente, del d.P.C.M. n. 40191 del 31 luglio 2009 (e successive proroghe), nonché dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3801 del 15 agosto 2009, provvedimenti che hanno, rispettivamente, dichiarato la situazione emergenziale e attuato la gestione commissariale nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’opera viaria denominata strada Pedemontana veneta, in riferimento agli art. 3, primo comma, 24 e 113, primo e secondo comma, Cost.”*;
- m4) sentenza n. 275 del 2013, cit. (menzionata anche dalla sentenza qui in rassegna), che, in tema di concessioni per la raccolta di scommesse ippiche, ha dichiarato incostituzionale l’art. 10, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012, nella parte in cui stabiliva in via equitativa, relativamente alle quote di prelievo di cui all’art. 12 del

d.P.R. n. 169 del 1998, una riduzione non superiore al cinque per cento delle somme ancora dovute dai concessionari c.d. "storici", con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie;

- m5) sentenza n. 85 del 2013, cit. (anch'essa menzionata dalla Corte tra i precedenti richiamati nella decisione qui in rassegna), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale *"degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012, nella parte in cui prevedono che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l'interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che occupino almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a trentasei mesi, anche laddove sia stato disposto il sequestro preventivo degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili, ed indicano l'impianto siderurgico Ilva di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale"*;
- m6) sentenza 2 aprile 2009, n. 94 (in *Giust. civ.*, 2010, I, 277, con nota di GRANATA), in cui la Corte, nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale concernente la fissazione, con legge, degli importi degli sconti dovuti dalle strutture private accreditate, ai fini della remunerazione di prestazioni rese per conto del SSN (si trattava, nel caso, di quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006) ha escluso che *"all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo"*, precisando che ciò, di per sé, non comporta alcuna lesione della funzione giurisdizionale, *"poiché legislatore e giudice continuano a muoversi su piani diversi: il primo fornisce regole di carattere tendenzialmente generale e astratto; il secondo applica il diritto oggettivo ad una singola fattispecie"*; la Corte ha qui precisato che rimangono, comunque, *"censurabili le norme il cui intento non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, non potendo ritenersi consentito al legislatore di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra*

potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi”;

n) quanto, invece, ad ulteriori precedenti della giurisprudenza costituzionale in tema di leggi provvedimento regionali, cfr. le seguenti:

n1) sentenza 13 luglio 2017, n. 173 (in *Giur. cost.*, 2017, 1618, con nota di LUCARELLI), che ha dichiarato l’incostituzionalità, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., di alcune norme della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17 (in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti), *“in quanto determinano un vulnus alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e definiscono la dimensione degli ambiti territoriali in deroga alla disciplina statale, nella forma della legge provvedimento”*; in motivazione, la Corte ha qui precisato che, attraverso le norme in quella sede dichiarate incostituzionali, *“la Regione ha attratto alla sfera legislativa quanto affidato dalla disciplina statale all’autorità amministrativa”*, ribadendo che, secondo la propria giurisprudenza, le leggi provvedimento sono compatibili con l’assetto dei poteri riconosciuto dalla Costituzione, con la precisazione che, nei rapporti tra Stato e Regioni, *“allo Stato, nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa esclusiva, spetta il potere di stabilire la forma e il contenuto della funzione attribuita alla Regione e, in particolare, di vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa”*;

n2) sentenza 10 ottobre 2014, n. 231 (in *Foro it.*, 2015, I, 378, con nota di ROMBOLI; *Giur. it.*, 2015, 181, con nota di ESPOSITO; *Giur. cost.*, 2014, 3776, con nota di FONTANA; *Riv. nel diritto*, 2015, 129, con nota di FRAJOLI GUALDI), che, nel dichiarare non fondata una questione di legittimità costituzionale di una legge molisana che aveva disposto la revoca di un incarico dirigenziale *“in essere”* (nonché la risoluzione del connesso contratto di lavoro a tempo determinato), ha espressamente escluso che *“il passaggio dall’atto amministrativo alla legge comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale – che sarebbe possibile invece esercitare in presenza di un atto dell’amministrazione”*, ribadendo, in proposito, che *“in assenza nell’ordinamento attuale di una ‘riserva di amministrazione’ opponibile al legislatore, non può ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all’azione amministrativa [...] con la conseguenza che il diritto di difesa [...] non risulterà annullato, ma verrà a connotarsi secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio*

della giustizia costituzionale"; in tal caso, quindi, la Corte ha concluso "nel senso della non fondatezza delle questioni sollevate, atteso che – contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice rimettente – l'impossibilità per il destinatario della disposizione censurata di ottenere tutela direttamente dal giudice comune non comporta, in quanto tale, la lesione del suo diritto alla tutela giurisdizionale, ma solo il trasferimento di tale tutela all'ambito proprio della giustizia costituzionale. Ciò porta, altresì, ad escludere che tale trasferimento sia, di per sé, discriminatorio o suscettibile di alterare la parità delle parti nel processo", peraltro ulteriormente aggiungendo quanto segue: "con la censura di violazione del principio di parità delle parti nel processo, il Tribunale rimettente sembra lamentare un'interferenza della disposizione impugnata con l'esercizio della funzione giurisdizionale; interferenza che, tuttavia, è manifestamente insussistente, non essendo ravvisabile, al momento dell'approvazione della legge, alcuna controversia o pronuncia giurisdizionale con le quali essa potesse interferire. Deve, quindi, escludersi che possa qui venire in rilievo la giurisprudenza di questa Corte che, con «riferimento alla funzione giurisdizionale, [...] ha stabilito [...] che non può essere consentito al legislatore di 'risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi' (sentenza n. 94 del 2009, conforme a sentenza n. 374 del 2000)» (sentenza n. 85 del 2013)";

- n3) sentenza 8 maggio 2009, n. 137 (in *Foro it.*, 2010, I, 2015, con nota di D'AURIA; *Giorn. dir. amm.*, 2010, 379, con nota di MACCHIA; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2009, 2818, con nota di GALLO; *Giur. cost.*, 2009, 1472, con nota di SPUNTARELLI; *Giur. it.*, 2010, 531, con nota di RESCIGNO), secondo cui "sono incostituzionali l'art. 17 e la tab. B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28, nella parte in cui, disponendo il concorso finanziario della Regione ad iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale, indicano nominativamente i destinatari dei contributi e fissano l'importo del contributo spettante a ciascun beneficiario";
- n4) sentenza 11 febbraio 2010, n. 44 (in *Foro it.*, 2010, I, 1097), in cui la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma di legge pugliese che stabiliva la rimborsabilità di determinati farmaci (in particolare, prevedendo che, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è posto a carico del Servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi), ha affermato, tra l'altro, quanto segue: "la Regione ha esercitato i propri poteri in materia mediante una

disposizione legislativa, in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, titolare in materia di un esclusivo potere legislativo, la quale impone che l'intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento amministrativo";

- n5) sentenza 2 luglio 2008, n. 241 (in *Giur. cost.*, 2008, 2850, con note di RESCIGNO e SPUNTARELLI; *Le Regioni*, 2008, 1201, con nota di CARDONE), in cui la Corte, nel giudicare su una legge pugliese recante l'istituzione di alcuni parchi naturali regionali, ha affermato, tra l'altro, quanto segue: *"in caso di leggi-provvedimento volte a 'legificare' scelte che di regola spettano alla autorità amministrativa, la tutela dei soggetti incisi da tali atti verrà a connotarsi, come nel presente caso, stante la preclusione di un sindacato da parte del giudice amministrativo, «secondo il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale» (sentenza n. 62 del 1993)"*;
- o) in dottrina, anche in prospettiva storica, sulle leggi provvedimento (ed, in particolare, sulle leggi c.d. di sanatoria), cfr.: F. CAMMEO, *Della manifestazione di volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo*, in *Primo Trattato di diritto amministrativo*, a cura di V.E. Orlando, III, Milano, 1907, 94; C. MORTATI, *Le leggi provvedimento*, Milano, 1968; C. MORTATI, *Osservazioni sul sindacato di costituzionalità delle leggi-provvedimento*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Milano, 1969, III, 1341 ss., ora anche in ID., *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza repubblicana. Raccolta di scritti*, III, Milano, 1972, 889 ss.; A. PIRAINO, *Ancora sulle leggi-provvedimento*, in *Le Regioni*, 1987, 166 ss.; A. FRANCO, *Leggi provvedimento, principi generali dell'ordinamento, principio del giusto procedimento (in margine all'innovativa sent. n. 143 del 1989 della Corte Costituzionale)*, in *Giur. cost.*, 1989, 1056; F. SORRENTINO, *Garanzia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi e leggi-provvedimento*, in *Giur. cost.*, 1991, 2780 ss.; M. LUCIANI, *Si alla legge provvedimento*, in *Giur. cost.*, 1995, 2608 ss.; D. VAIANO, *La Riserva di funzione amministrativa*, Milano, 1996; R. DICKMANN, *La legge in luogo del provvedimento*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1999, 917 ss.; F. MERUSI, *Sentieri interrotti della legalità*, Bologna, 2001, spec. 19 ss.; S. SPUNTARELLI, *L'amministrazione per legge*, Milano, 2007; G.U. RESCIGNO, *Leggi provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi provvedimento costituzionalmente illegittime*, in *Dir. pubbl.*, 2007, 319 ss.; G.U. RESCIGNO, *Variazioni sulle leggi-provvedimento (o meglio sulle leggi al posto di provvedimento)*, in *Giur. cost.*, 2008, 3070 ss.; G.U. RESCIGNO, *Variazioni sulle leggi provvedimento (o meglio sulle leggi al posto di provvedimento) sperando che la Corte cambi opinione*, in *Giur. cost.*, 2008, 2850 ss.; R. DICKMANN, *La Corte costituzionale chiarisce la propria giurisprudenza in materia di leggi di approvazione di provvedimenti*

amministrativi, in *Foro Amm.- Cons. Stato*, 2008, 2920 ss.; S. GIULIANO, *Riflessione sulla problematica delle leggi-provvedimento (in margine alla sent. n. 20 del 2012)*, in *Giur. cost.*, 2012, 1591 ss.; Q. CAMERLENGO, *Legge o atto amministrativo? La Corte costituzionale e il calendario venatorio*, in *Le Regioni*, 2012; G. ARCONZO, *Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentoale*, Milano, 2013 (spec. 123 ss.); M. LOSANNA, *Leggi provvedimento. La giurisprudenza costituzionale*, Torino, 2015; F. ZAMMARTINO, *Le leggi provvedimento nelle giurisprudenze delle corti nazionali ed europee tra formalismo interpretativo e tutela dei diritti*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.it*, n. 4/2017;

- p) sul test di ragionevolezza e proporzionalità delle leggi cfr., da ultimo, le affermazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20 (oggetto della News US n. 28, del 4 marzo 2019, cui si rinvia per ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza, nonché in *Foro it.*, 2020, I, 125, con nota di TRAPANI, in *Giur. cost.*, 2019, 226, con nota di REPETTO, in *Giorn. dir. amm.*, 2019, 601, con nota di AVEARDI, in *Guida al dir.*, 2019, 12, 90, con nota di PONTE, in *Dir. informaz. informat.*, 2019, 79, con note di POLLICINO e RESTA, in *Riv. corte conti*, 2019, 1, 227, con nota di CHIATANTE, ed in *Dir. Internet*, 2019, 57, con nota di MARONGIU), secondo le quali il c.d. test di proporzionalità “*richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*”.